



Il Ministro della difesa

- VISTO** l'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il comma 1, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della difesa è il massimo organo gerarchico e disciplinare;
- VISTO** l'articolo 48, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede l'istituzione dell'Agenzia industrie difesa, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8, 9 e 22 che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione delle agenzie;
- VISTO** il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito regolamento, ove, agli articoli da 131 a 143, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa;
- VISTO** l'articolo 136, comma 1, lettera d), del regolamento il quale prevede che il direttore dell'Agenzia stipuli la convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del medesimo regolamento;
- CONSIDERATO** che è stato avviato un ampio processo di riorganizzazione dell'Area tecnico – amministrativa che incide sui processi, sulle capacità, competenze e risorse umane e materiali che l'Agenzia è chiamata a esercitare per far fronte ai propri impegni;
- TENUTO CONTO** che alla luce di tale processo di riorganizzazione, occorre riconfigurare il ruolo dell'Agenzia a legislazione vigente, nell'ottica di continuare a espandere le sinergie e le collaborazioni industriali con le principali aziende nazionali, ovvero di diversificare le capacità industriali per rafforzare il ruolo di fornitore “*in house*” della Difesa;
- CONSIDERATO** che, nelle more del completamento di tale processo, è risultato indispensabile garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale attraverso la sottoscrizione della Convenzione tra il Ministro della difesa e il Direttore generale dell'Agenzia industrie difesa in data 13 giugno 2024;
- CONSIDERATO** che la Convenzione sottoscritta in data 24 ottobre 2024, tra il Ministro della difesa e il Direttore Generale di AID, con validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, è stata ammessa alla registrazione dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della difesa in data 11 dicembre 2024 al n. 15508 con l'osservazione “di ritenere ineludibile la necessità di esplicitare, nell'ambito di un atto aggiuntivo alla Convenzione, la natura delle risorse necessarie a far fronte al personale assunto direttamente dall'Agenzia” e presso la Corte dei Conti, in data 12 dicembre 2024 al n. 5143, con l'osservazione “*Si ammette a visto e registrazione l'atto, ferma restando la necessità di formalizzare un'integrazione alla convenzione enunciativa della fonte di finanziamento del personale assunto direttamente dall'Agenzia*”;

- VISTO** l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione approvato con decreto del Ministro della difesa in data 19 febbraio 2025 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 24 marzo 2025 al n. 957 con l'osservazione "*Si ammette a visto e registrazione l'atto indicato in oggetto, con la precisazione che il periodo aggiunto all'articolo 6, comma 5, della Convenzione deve intendersi riferito esclusivamente al turn over del personale rientrante nel contingente numerico del personale transitato dal Ministero nei ruoli dell'Agenzia industrie e Difesa*";
- VISTO** l'articolo 6 comma 3, secondo capoverso, della Convenzione che, nell'ottica di assicurare il *turn over* del personale civile delle Unità Produttive di Capua e Gaeta, ha previsto il trasferimento di tale personale dai ruoli della Difesa a quelli dell'Agenzia da completarsi entro il 31 dicembre 2025;
- VISTO** l'articolo 1, commi 822 e 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha stabilito a carico delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, la riduzione del 25% delle facoltà assunzionali relative all'anno 2025, con l'obbligo di adeguare, in misura corrispondente, le rispettive dotazioni organiche;
- VISTA** la circolare n. 8 in data 7 aprile 2025 del il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha fornito alle amministrazioni interessate le indicazioni operative in merito alla predetta riduzione del *turn over* per l'anno 2025;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, che ha, altresì, previsto, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il rinnovo per ulteriori 12 mesi dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai fini della successiva stabilizzazione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa;
- RAVVISATA** l'opportunità di differire al 31 dicembre 2027 il termine per il trasferimento del personale delle Unità Produttive di Capua e Gaeta stabilito nella Convenzione per consentire, mediante i necessari approfondimenti, la corretta applicazione delle disposizioni dianzi richiamate, inclusi gli effetti sulle dotazioni organiche di diritto dell'Agenzia e delle Unità Produttive gestite dalla medesima;
- CONSIDERATO** che occorre, perciò, addivenire, ai sensi dell'articolo 16 della menzionata Convenzione, alla stipula di un ulteriore Atto Aggiuntivo che modifichi la stessa nei termini sopra descritti;

DECRETA

1. E' approvato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministro della difesa e il Direttore generale dell'Agenzia industrie difesa in data 24 ottobre 2024 sottoscritto il 28 ottobre 2025.

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA

